

PROTOCOLLO D' INTESA

L'**INAIL** (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali), Direzione Regionale per le Marche, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Anna Maria Pollichieni, nata a Portigliola (RC) il 03/12/1956, domiciliata per la carica in Via Piave 25 - 60124 Ancona, codice fiscale n. 001165400589

e

L'**OPRAM** (Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato delle Marche), costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e CGIL, CISL, UIL delle Marche che condividono i contenuti e le finalità del presente Protocollo, rappresentato dai Coordinatori pro-tempore Morbidelli Riccardo e Storini Gabriele, nati rispettivamente a Fano (PU) il 04/08/1951 e a Cagli (PU) il 17/09/1956, domiciliati per la carica in Via Primo Maggio 142/C - 60131 Ancona, codice fiscale n. 93134500425

PREMESSO CHE

- L'INAIL è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co.1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- il D.L. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'INAIL quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'INAIL persegue in sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo sinergie con quei soggetti individuati all'art.10 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tra cui gli Organismi Paritetici di cui all'art.51 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei confronti delle imprese artigiane;
- in data 13 Settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali, l'Accordo Nazionale applicativo del Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i;
- in data 25 Novembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali a livello regionale il Protocollo di attuazione del citato Accordo applicativo del D. Lgs n° 81/2008 e s.m.i del 13/09/2011;
- il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/CSR, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 15/07/2015 e s.m.i., prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- le Linee operative per la prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- in data 10/11/2014 e 09/05/2017 sono stati siglati tra OPNA (Organismo Paritetico Nazionale Artigianato) ed INAIL (Direzione Centrale Prevenzione) rispettivamente l'Accordo Quadro di Collaborazione ed il Protocollo d'Intesa, cui è seguito l'Accordo Attuativo del 12/09/2018 quale scenario di sostegno condiviso e di determinazioni operative.

TENUTO CONTO CHE

la lunga esperienza di collaborazione tra i rappresentanti della Pariteticità dell'Artigianato e l'INAIL Marche ha permesso la realizzazione di numerosi progetti ed iniziative, in applicazione dei precedenti Protocolli di intesa siglati tra le Parti il 31/01/2001, il 26/03/2007, il 08/10/2013 ed il 30/09/2016.

CONSIDERATO CHE

le Parti firmatarie sono soggetti particolarmente attivi nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento (ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) che si pongono l'obiettivo di sostenere la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese artigiane.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 – Finalità

L'OPRAM - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche, strumento di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro della Pariteticità artigiana e la Direzione Regionale Marche dell'INAIL, concordano di proseguire nella proficua collaborazione sancita nei Protocolli sopra citati, attraverso una compartecipazione economica, professionale e strumentale delle iniziative di progettualità rafforzando l'impegno comune attraverso interventi finalizzati ad una sempre maggiore riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, con contestuale riduzione dei rischi lavorativi.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2, le Parti indicano quali azioni prioritarie comuni:

- a) la realizzazione di percorsi formativi non obbligatori dedicati ai RLST, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza sui rischi specifici e sviluppare la consapevolezza del ruolo, al fine di supportare l'attività dei RLST nelle aziende artigiane di settore (cfr. P.7.5 Accordo Attuativo Opna INAIL);
- b) la progettazione e realizzazione di giornate informative per RLS;
- c) l'avvio di un percorso di "Alta Formazione" non obbligatoria per lavoratori e datori di lavoro, su specifiche tematiche prevenzionali che presentano particolari caratteristiche di priorità e di novità;
- d) la realizzazione di un percorso virtuoso di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti (RLS/RLST), dei datori di lavoro, delle OO.SS./AA.AA. nonché dei RSPP, consulenti aziendali, medici competenti, ecc. sui temi "valoriali" della prevenzione quali: i costi della non sicurezza (anche utilizzando il prodotto INAIL "Co&Si") per la ricollocazione qualificata dei lavoratori a seguito di infortunio sul lavoro, contrattazione, organizzazione del lavoro e della sicurezza, ecc.;
- e) il sostegno all'ampliamento dell'istituzione di efficaci Sistemi di Gestione e di Organizzazione anche nelle aziende artigiane di piccole dimensioni;
- f) il proseguo della collaborazione per il progetto "Impresa Sicura" sviluppato in sinergia con l'EBAM e l'EBER e le Regioni Marche ed Emilia Romagna.

Art. 4 – Tavolo tecnico di coordinamento

La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Tavolo tecnico di coordinamento composta da n. 4 componenti (n.2 nominati dall'INAIL Marche, n. 2 nominati dall'OPRAM), che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dagli Accordi Attuativi di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5 – Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi.

Art. 6 – Accordi Attuativi

Ciascun Accordo Attuativo di cui all'art. 5, dovrà prevedere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Art. 7 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare il logo di INAIL e di OPRAM saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa e dei conseguenti Accordi Attuativi. L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 8 Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 9 Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata

(Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 10 Durata

La durata del presente Atto viene stabilita in tre anni - a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo -, alla scadenza dei quali, verificati i risultati, sarà valutata la possibilità di proseguire la collaborazione in argomento attraverso la sottoscrizione di un ulteriore e specifico Protocollo d'intesa.

Art. 11 Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

Ancona, 15 gennaio 2020

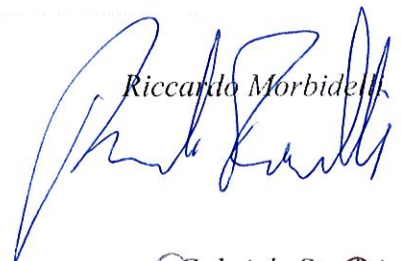
**IL DIRETTORE REGIONALE INAIL
per le MARCHE**

Anna Maria Pollichieni



**OPRAM
Organismo Paritetico Regionale Artigianato
Marche**

Riccardo Morbidelli



Gabriele Stofini

